



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento P.U. N. [REDACTED] avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai coniugi:



Richiamato il decreto di apertura della procedura in data 17/01/2023 e successiva modifica del 16/04/2023;

Rilevato che, come riferito dall'OCC d.s. [REDACTED] con relazione depositata in data 11/05/2023, ai sensi dall'art. 70, 6° e 7° comma, CCII 11, sussiste un'unica opposizione alla omologazione del piano, presentata con memoria del 02/05/2023 da parte creditore [REDACTED] (cessionario del creditore ipotecario [REDACTED]), con cui contesta la convenienza della proposta in relazione alla sua posizione creditoria, dovendo attendere per sette anni somme che potrebbe riscuotere in unica soluzione nel caso di liquidazione giudiziale o esecuzione individuale;

Richiamato, in punto di ammissibilità della opposizione, l'art. 69, 2° comma, CCII, secondo il quale: *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*;

Richiamato altresì l'art. 68, 3° comma, CCII, secondo il quale: "l'OCC nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC depositata unitamente al ricorso introduttivo, ove viene riportato che "ai fini dell'analisi della sostenibilità dei finanziamenti bancari ottenuti si rimanda alla relazione dell'Avv Baldino che in modo dettagliato ha evidenziato la criticità di tali operazioni finanziarie. Nello specifico l'avvocato nel proprio ricorso evidenzia lo stato di difficoltà economica già presente quando i coniugi [redacted] hanno provveduto alla stipula di alcuni finanziamenti. Oltre a ciò, sempre nel ricorso, è ampiamente dimostrato quanto le rate dei finanziamenti non fossero sostenibili rispetto ai redditi prodotti dai due coniugi" (relazione particolareggiata OCC pag. 9);

Vista altresì l'integrazione alla relazione particolareggiata, chiesta con provvedimento del 16/06/2023, e depositata dall'OCC d.ssa [redacted] in cui la stessa evidenzia come la somma di € 140.000,00 erogata da [redacted] con contratto mutuo fondiario del 18/04/2005 sia di gran lunga superiore alla disponibilità dei debitori per merito creditizio pari ad € 97.890,00, calcolato su un reddito mensile dei debitori di € 1.765,85 nel 2005, che consentiva di aver un reddito mensile disponibile per € 509,50 (tabella merito creditizio – doc n. 6 allegato alla relazione del 03/07/2023);

Ritenuto pertanto che nel caso di specie la banca che ha erogato il mutuo abbia determinato l'aggravamento della situazione di indebitamento, avendo erogato un mutuo che comportava rate di rimborso del mutuo superiori alle possibilità di pagamento dei debitori, con la conseguenza che l'opposizione della sua cessionaria Evolve SPV s.r.l. non è ammissibile a norma dell'art. 69, 2° comma, CCII;

Verificata l'ammissibilità giuridica del piano, non essendovi opposizioni al piano ammissibili ed essendo rispettato il disposto dell'art. 67 CCII in tema di documentazione a

corredo del ricorso, nonché in tema di rispetto delle cause legittime di prelazione nella proposta di pagamento dei creditori;

Verificata altresì la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e della sua integrazione del 16/01/2023, che prevedono la messa a disposizione dei creditori di una somma pari ad € 91.440,58 (a fronte di un valore iniziale di € 79.951,31), derivante da: 1) pagamento da parte dei debitori di una somma mensile di € 600,00 per 7 anni e 7 mesi per complessivi € 54.600,00 (= € 600,00 x 91 rate mensili); 2) acquisizione delle somme giacenti nella procedura esecutiva NRGE [redacted] incardinata presso il Tribunale di Bergamo (ove è sottoposto a pignoramento l'immobile di proprietà dei coniugi) per complessivi € 19.751,31; 3) provvista *una tantum* messa a disposizione della procedura da parte del terzo, ovvero sia [redacted] (doc. n. 17 fascicolo ricorrenti) per € 7.000,00; 4) provvista *una tantum* messa a disposizione della procedura da parte del terzo, [redacted] [redacted] c. allegato alla integrazione depositata il 3/01/2023) per € 10.000,00.

La somma messa a disposizione consentirà il soddisfacimento al 100% dei crediti in prededuzione ivi comprese quella della procedura esecutiva in corso, al 36,45% del credito privilegiato ipotecario (con imputazione della residua quota ipotecaria in via chirografaria) ed al 3,89% dei crediti chirografari;

Ritenuto pertanto che il piano risponda ai requisiti di legge e possa quindi essere omologato;

Visti gli artt. 70 e 71 CCII;

P.Q.M.

- 1) omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai coniugi [redacted]
- 2) dispone che il piano sia adempiuto a cura dei debitori, che dovranno provvedere alle vendite immobiliari tramite procedure competitive, secondo le modalità previste dall'art. 71 CCII;
- 3) dispone che l'OCC [redacted] vigili sull'esatto adempimento del piano a cura dei debitori e risolva le eventuali difficoltà, eventualmente sottoponendole al Giudice;

- [REDACTED]
- 4) dispone che sino al decreto di chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 - 5) dispone che la sentenza di omologa sia comunicata ai creditori a cura dell'OCC nel termine di 48 ore dalla pubblicazione;
 - 6) ordina che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore a cura della Cancelleria sul sito del Tribunale di Bergamo, nonché trascritta per estratto nei registri immobiliari a cura dell'OCC;
 - 7) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, all'OCC ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Così deciso in Bergamo, 05 luglio 2023

Il Giudice

[REDACTED]

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.